

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE GIULIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA CORSO
UMBERTO I 438

Numero REA: NA - 942575

Codice fiscale: 08232351216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 1309 di raccolta	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	Art.1 (Denominazione)	
	E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la denominazione: "COOPERATIVA SOCIALE GIULIA".	
	Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art. 111- septies delle norme attuative del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative.	
	Art.2 (Sede)	
	La società ha sede legale in Marigliano (NA). L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	Art.3 (Durata)	
	La società ha durata sino al 31 dicembre 2060. E' compito dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo scioglimento.	
	Art.4 (Oggetto Sociale)	
	La società persegue esclusivamente scopi mutualistici ed intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici, socio educativi e socio assistenziali. Per raggiungere tale scopo la società, senza fini di lucro, potrà intraprendere qualsiasi iniziativa o attività con particolare riferimento alle attività di prestazione di servizi nel settore socio-assistenziale e nel settore dei servizi alle persone, alle imprese ed agli enti pubblici, quali ad esempio servizi di assistenza agli anziani, ai bambini, ai malati, agli handicappati, agli invalidi, nel settore dei servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati a mezzo ambulanza, servizio di accoglienza ed assistenza agli extra-comunitari, servizio di tele-assistenza, servizio di tele-soccorso, attività ricreative e culturali, assistenza materiale alunni diversamente abili, assistenza specialistica alunni diversamente abili, la gestione di: asili nido, case famiglia per minori, comunità alloggio, case di riposo per anziani, centro per servizio antiviolenza , centri per immigrati. La cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa allo scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello stesso nonché compiere tutte le operazioni im-	

	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale, a puro titolo esemplificativo la cooperativa potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, acquistare ed assumere in locazione, locare o vendere beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni con enti territoriali e non, con privati, associazioni, società od imprese, chiedendo il loro contributo e concorso allo svolgimento delle finalità sociali, contrarre mutui, anche ipotecari, finanziari, prestati, dare e ricevere garanzie personali e reali anche a favore di terzi, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali.
	Art.5 (Scopo) La cooperativa, che non ha scopo di lucro, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale indicato. A tal riguardo resta precisato che, con riferimento ai rapporti mutualistici, la società è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci. La cooperativa si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione dell'attività lavorativa dei soci, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività, che potranno essere svolte anche con terzi non soci.
	Art.6 (Soci Ordinari) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione

	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.
	Art.7 (Soci speciali).
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
	a) alla loro formazione professionale;
	b) al loro inserimento nell'impresa.
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) (del valore nominale) di quello previsto per i soci ordinari.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge, dall'articolo 14 del presente statuto e dall'apposito regolamento interno.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.
	Art.8 (Domanda di ammissione). Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 31 del presente statuto.
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche

	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statu-
	to vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla co-
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-
	siti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli e l'i-
	nesistenza delle cause di incompatibilità indicate in prece-
	denza, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-
	pitale sociale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-
	ci.
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria specia-
	le di cui al precedente articolo 8 - determini il superamen-
	to di entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519, comma
	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di so-
	cietà per azioni, gli amministratori devono convocare l'as-
	semblea per la modificazione dello statuto.
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunica-
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori
	nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla
	modificazione dello statuto.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-
	stratori devono motivare entro 60 (sessanta) giorni la rela-
	tiva delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,
	l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comu-
	nicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-
	nunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-
	cessiva convocazione.
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30
	(trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-
	missione di nuovi soci.
	Art.9 (Obblighi del socio).
	I soci sono obbligati:
	a) al versamento:
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-

	visti dal presente Statuto;
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
	Art.10 (Diritti dei soci).
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
	Art.11 (Perdita della qualità di socio).
	La qualità di socio si perde:
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
	Art.12 (Recesso del socio).
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla cooperativa.
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione, mediante raccomandata anche a mano, al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante raccomandata, anche a mano.
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
	Art. 13 (Esclusione).
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-

	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, anche indirettamente;
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art.14 (Liquidazione). I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22 lettera g), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa la relativa specifica riserva e non sia stato diversamente destinato così come ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.
	II pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può es-

	sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia superiore ad 1/4 (un quarto).
	Art.15 (Morte del socio). In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.14.
	Art.16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati). I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.
	Art.17 (Strumenti finanziari). Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie.
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa

	assemblea, sono stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
	- l'eventuale termine di scadenza.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
	Art.18 (Ristorni). L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori , nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
	a) in forma liquida;
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
	Art.19 (Elementi costitutivi). Il patrimonio della cooperativa è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
	e) dalla riserva straordinaria;
	f) dalle eventuali riserve divisibili;
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
	Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'art. 26 DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.
	Ai fini della qualificazione della società in termini di cooperativa a mutualità prevalente, è fatto divieto di distribuire riserve ai soci cooperatori .
	Art. 20 (Caratteristiche delle quote).
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.
	Art.21 ((Bilancio di esercizio)).
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19, e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli :
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio

	1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art.19.
	Ai fini della qualificazione della società in termini di cooperativa a mutualità prevalente, è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
	Art.22 (Decisioni dei soci). I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.
	Art.23 (Assemblee). La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-

	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, e informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tale ultima ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori , ai sensi dell'articolo 18, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f) dell'articolo 21.
	Art.24 (Costituzione e quorum deliberativi). In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 , 7 e 8 del precedente articolo 22 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
	Art.25 (Votazioni). Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
	Art.26 (Voto). Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto e può rappresentare un massimo di 3 (tre) soci.
	Art.27 (Presidenza dell'Assemblea). L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
	Art.28 (Amministrazione). La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da

un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci **cooperatori**. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci **cooperatori**. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, nel rispetto delle prescrizioni di legge. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato **ricostituito**. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano 1/3 (un terzo) degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui ogget-

	to della decisione siano la remunerazione della prestazione
	mutualistica , il ristorno, il conferimento, la cessione o
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul gene-
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla coopera-
	tiva e dalle sue controllate.
	Gli amministratori relazionano , in occasione dell'approvazio-
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-
	co, con particolare riferimento alla sussistenza del requisiti-
	to della prevalenza mutualistica o alle azioni che si inten-
	dono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in
	caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo
	2545- octies c.c.
	Gli amministratori illustrano, in occasione dell'approvazio-
	ne del bilancio di esercizio, le ragioni delle determinazio-
	ni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della coopera-
	tiva.
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-
	glio di amministrazione e , per fatti urgenti ed in caso di
	sua assenza o impedimento, al vicepresidente del consiglio
	di amministrazione.
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-
	l'art. 2386 del codice civile.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
	restanti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per
	la sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-
	dinaria amministrazione.
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore
	unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla de-
	cisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostitu-
	zione.
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se
	nominato.
	In presenza di amministratori investiti di particolari cari-
	che, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo
	amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se
	nominato.

	Art.29 (Organo di controllo).
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale.
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
	I sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
	I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni.
	I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità, ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.. I sindaci relazionano , in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-

17 di 17